

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CIRCO PANIKO APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

1. Denominazione

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "CIRCO PANIKO APS" (di seguito anche solo "Associazione"). L'Associazione assume la propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 [più avanti anche indicato come Codice del Terzo Settore] a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

2. Sede Legale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monghidoro (BO). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e internazionale, e può istituire sedi operative, sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati in altre località in Italia o all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle normative vigenti.

3. Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Assenza di scopo di lucro e carattere di promozione sociale

L'Associazione "CIRCO PANIKO APS" è apartitica, aconfessionale e priva di scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirate ai principi di democraticità, uguaglianza e trasparenza, promuovendo il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e favorendo la partecipazione attiva dei soci e della comunità.

CIRCO PANIKO è un collettivo internazionale di artisti circensi, musicisti, liberi pensatori. Secondo il nostro principio di attività non-violenta e partecipativa portiamo in giro con un tendone da circo un esempio di vita alternativa basata sulla cultura della festa come momento di unione universale. Viviamo la globalizzazione come un'opportunità per conoscere, consapevoli della ricchezza della diversità e dell'importanza del confronto. A livello pratico ci proponiamo di vivere secondo un nuovo modello di nomadismo, che non riconosce i confini politici e ideologici che tendono a separare gli individui della società contemporanea, che si alimenta con le pratiche di riciclo e riutilizzo dell'esubero produttivo del sistema iper-consumista e che pone al centro l'obiettivo della sostenibilità ambientale e sociale delle proprie azioni. Vogliamo vivere liberi, per questo sacrifichiamo il bisogno di denaro e massimizziamo il valore del nostro tempo personale, investiamo sulla creatività, ricerchiamo la condivisione e beneficiamo delle relazioni sociali al fine di diffondere l'arte, la musica e lo spettacolo.

2. Attività di interesse generale

L'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), persegue le seguenti finalità di interesse generale:

- Promozione culturale e sociale attraverso lo spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla pratica del circo contemporaneo, della magie nouvelle, del teatro, della musica, della danza e altre espressioni artistiche.
- Valorizzazione della cultura e dello spettacolo al fine di favorire lo sviluppo della personalità umana, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e opportunità.

- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale del territorio in cui opera, promuovendo un uso partecipato e sostenibile di tali risorse.
- Promozione del turismo culturale e sociale, attraverso iniziative artistiche che contribuiscano alla valorizzazione del territorio.

3. Attività specifiche

In particolare, l'Associazione si impegna a:

- Promuovere i linguaggi del circo contemporaneo, del teatro urbano e di piazza, della magie nouvelle, della musica, della danza, del teatro fisico, del mimo, e del teatro comico e gestuale.
- Organizzare eventi, festival, rassegne di circo contemporaneo, di arti teatrali e musicali rivolti alla cittadinanza e al pubblico, promuovendo la cultura dello spettacolo dal vivo nelle migliori condizioni possibili.

4. Accessibilità e inclusione

L'Associazione opera a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, senza limiti economici o discriminazioni di qualsiasi natura. Non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle quote associative. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Attività di interesse generale

L'Associazione opera in via prevalente nello svolgimento di una o più attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue le seguenti attività di interesse generale, come riportato nell'Art. 2 del presente statuto

2. Oggetto sociale

Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà svolgere ogni attività compatibile con le disposizioni del CTS e con il presente statuto, in particolare potrà:

- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;
- Realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- Mettere a disposizione il patrimonio culturale e scientifico dell'Associazione per operatori multidisciplinari, studiosi e altri professionisti, promuovere iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere culturali ed artistiche intese all'incremento della cultura in tutte le sue forme;
- Promuovere, favorire ed effettuare anche direttamente attività educative e di istruzione, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
- Creare spazi di confronto e riflessione per favorire l'autosviluppo e la realizzazione personale dei soci, organizzare iniziative di scambio di informazioni e competenze fra i soci secondo metodologie educative e didattiche tra pari;

- Organizzare e sostenere attività di scambio interculturale tra i vari popoli e paesi del mondo;
- Collaborare con associazioni nazionali e internazionali che si occupano di promuovere scambi e promozione culturale;
- Attivare e gestire fra i propri soci banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
- Attivare e gestire fra i propri soci gruppi d'acquisto di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Realizzare direttamente o indirettamente la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- Organizzare iniziative di piantumazione di alberi e di cura del verde pubblico e privato, promuovendo la riforestazione e la tutela dell'ambiente;
- Realizzare progetti e attività di educazione ambientale, sensibilizzando i soci e la comunità su temi legati alla sostenibilità, al rispetto della natura e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- Promuovere pratiche di economia circolare e riduzione dei rifiuti, attraverso iniziative di riciclo, riuso e gestione sostenibile delle risorse;
- Promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;

3. Attività diverse

L'Associazione può esercitare, in conformità all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione e gestione avverrà secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. Attività strumentali e patrimoniali

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che sarà ritenuta necessaria, utile o opportuna, purché tali attività mantengano un carattere secondario e strumentale rispetto alle finalità istituzionali e di interesse generale. In particolare, potrà:

- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti.
- Stipulare atti o contratti di finanziamento per le operazioni deliberate, inclusi l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, e la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, anche trascrivibili nei Pubblici Registri.
- Stipulare convenzioni o accordi per l'affidamento in gestione di attività, inclusa la concessione in uso di beni immateriali e marchi di proprietà o in possesso dell'Associazione.

5. Collaborazioni e partenariati

L'Associazione potrà promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti e partecipare a reti o forme di partenariato, sempre in via strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali. Potrà altresì aderire ad associazioni, federazioni, consorzi e accedere a contributi pubblici o privati. Potrà stipulare convenzioni e contratti

con enti di qualsiasi natura, tra cui lo Stato, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo comunque la propria autonomia.

ART. 4 - ASSOCIATI

1. Numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

2. Requisiti per l'adesione

Possono diventare soci tutte le persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendono impegnarsi per la loro realizzazione. L'adesione è libera, volontaria e non discriminatoria.

3. Partecipazione non temporanea

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato si perde per dimissioni, esclusione o mancato versamento della quota associativa.

4. Procedura di ammissione

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, insieme al versamento della quota di adesione. Nella domanda, l'aspirante associato deve dichiarare l'adesione agli scopi sociali dell'Associazione e le modalità con cui intende contribuire alla loro realizzazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rifiuto, il Consiglio deve comunicarne i motivi all'interessato.

L'aspirante associato la cui domanda sia stata rifiutata può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto.

5. Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare attivamente alla vita associativa, di votare in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e di eleggere gli organi sociali dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a un voto, in conformità con i principi di democraticità previsti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Parità di diritti

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri all'interno dell'Associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. La partecipazione alla vita associativa è improntata a criteri di democraticità e uguaglianza, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

2. Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare con diritto di voto alle assemblee, a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative e che risultino associati da almeno tre mesi alla data dell'assemblea.
- Essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione, nel rispetto delle normative statutarie.
- Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e attività promosse.
- Essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione e prendere visione dei bilanci, consultando i libri associativi nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa vigente (art. 15 del Codice del Terzo Settore).
- Partecipare attivamente al lavoro e alle attività concordate con l'Associazione.

- Iscriversi nel registro dei volontari e recedere in qualsiasi momento da tale iscrizione, in conformità con le disposizioni dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

- Recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta. La dichiarazione di recesso avrà effetto alla fine dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

3.Doveri degli associati

Gli associati hanno il dovere di:

- Impegnarsi per la realizzazione degli scopi associativi, contribuendo attivamente alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione.
- Rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
- Versare puntualmente le quote associative annuali entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Contribuire a preservare un ambiente di collaborazione e rispetto reciproco.

ART. 6 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1.Cause di perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- Decesso.
- Morosità nel pagamento della quota associativa annuale, protratta per oltre 60 giorni dal termine stabilito.
- Dimissioni scritte o recesso volontario, con effetto dalla fine dell'anno sociale, se presentate almeno tre mesi prima.
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nei casi previsti dal presente statuto.

2.Esclusione per motivi disciplinari

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che:

- Si rendano colpevoli di atti di indisciplina o di comportamenti scorretti che costituiscono violazione delle norme statutarie o dei regolamenti interni.
- Si trovino in condizione di inattività prolungata e ingiustificata rispetto alla vita associativa.
- Commettano atti che danneggino l'immagine o il patrimonio dell'Associazione.

3.Procedura di esclusione

La deliberazione di esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti all'associato interessato, il quale deve essere invitato a fornire giustificazioni entro un termine congruo, non inferiore a 30 giorni.

4.Comunicazione della deliberazione e ricorso

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata tempestivamente all'associato escluso mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente che garantisca prova di avvenuta ricezione.

L'associato escluso ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione. L'Assemblea dei soci delibererà in via definitiva nella prima seduta utile.

5.Effetti dell'esclusione

L'associato escluso cessa immediatamente di far parte dell'Associazione, ma resta comunque tenuto a soddisfare le eventuali obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione fino alla data di esclusione.

ART. 7 – ORGANI

1.Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, se nominato, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali non spetta alcun emolumento o remunerazione per l'incarico ricoperto.

3. Rimborsi spese

I componenti delle cariche sociali e gli associati incaricati di svolgere compiti specifici per conto dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il rimborso è consentito solo per le spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, in conformità ai criteri di trasparenza e economicità.

4. Investitura di incarichi particolari

Gli associati che vengono incaricati dal Consiglio Direttivo di svolgere attività specifiche previste dagli art. 2 e 3 del presente statuto, inerenti alle finalità e attività dell'Associazione, possono beneficiare del rimborso delle spese sostenute, sempre nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Ruolo e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. Partecipazione e diritto di voto

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati che risultano iscritti da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni associato con diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato avente diritto di voto. Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.

3. Tipologie di Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali, se necessario.

- L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, la fusione o la trasformazione della stessa, o in altri casi previsti dallo statuto.

4. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la data, l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento. La convocazione deve essere portata a conoscenza degli associati almeno otto giorni prima della data fissata, mediante:

- Comunicazione a mezzo posta elettronica,
- Consegna a mano,
- Affissione presso la sede dell'Associazione o altri punti visibili.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, come previsto dall'art. 20 del Codice Civile, o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. Validità delle Assemblee e deliberazioni

- Prima convocazione: L'Assemblea è valida se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

- Seconda convocazione: Qualora non si raggiunga il quorum, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Gli astenuti non vengono conteggiati ai fini delle maggioranze richieste per le deliberazioni.

6. Maggioranze qualificate

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatti salvi i casi in cui lo statuto o le normative vigenti richiedano una maggioranza qualificata. In particolare:

- Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 g. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

7. Partecipazione a distanza

Le Assemblee possono svolgersi anche mediante strumenti di audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:

- Per il Presidente dell'Assemblea sia possibile accertare l'identità dei partecipanti, il regolare svolgimento della riunione e la corretta espressione dei voti.
- Ai partecipanti sia garantita la possibilità di intervenire nella discussione, partecipare alle votazioni in tempo reale, e visionare o trasmettere documenti.

8. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- Dal Presidente quando ne ravvisi la necessità.
- Su richiesta scritta di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- Su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare su tutte le questioni di sua competenza. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di maggio dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il Consiglio Direttivo, qualora particolari esigenze lo richiedano, può deliberare di posticipare l'approvazione del bilancio, con adeguata motivazione, fino a una data non successiva di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

2. Ruolo dell'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e ha il compito di definire le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. All'Assemblea spettano tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi dal presente statuto.

3. Competenze inderogabili

Sono riservate in via esclusiva all'Assemblea le seguenti competenze:

- Nomina dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi previsti dallo statuto.
- Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora previsto dalla normativa o dal presente statuto.
- Approvazione del bilancio di esercizio.
- Delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 6 dello statuto.
- Modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

- Determinazione dell'importo della quota associativa per i nuovi associati, valida fino a una nuova delibera.
- Approvazione dei regolamenti interni, inclusi i regolamenti per i lavori assembleari, predisposti dal Consiglio Direttivo.
- Delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7, in base a quanto deliberato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per quattro esercizi, salvo che l'Assemblea, al momento dell'elezione, stabilisca una durata inferiore. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

2. Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno o ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, oppure su richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è di competenza del Presidente ed è effettuata mediante avviso inviato con mezzi idonei, quali lettera, posta elettronica o altri strumenti telematici. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la decisione viene rinviata.

3. Validità delle riunioni senza convocazione formale

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in assenza di convocazione formale, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio e, ove nominato, il rappresentante dell'Organo di Controllo. È inoltre necessario che tutti i partecipanti dichiarino di essere informati sugli argomenti da discutere.

4. Deliberazioni per via telematica

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione dei relativi verbali e l'invio reciproco degli stessi per approvazione, utilizzando strumenti telematici o informatici.

5. Decadenza dei consiglieri

I consiglieri che risultino assenti, senza giustificazione motivata, per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

6. Gestione delle vacanze tra i consiglieri

In caso di cessazione definitiva di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua a operare con pieni poteri, purché resti in carica almeno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea. Qualora il numero dei consiglieri scenda al di sotto di tre o il Presidente cessi dalla carica, deve essere convocata con urgenza un'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Poteri generali del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è responsabile del raggiungimento delle finalità sociali. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti esecutivi necessari per la realizzazione del programma di attività dell'Associazione. Nello specifico, il Consiglio Direttivo:

- Elegge al proprio interno il Presidente.
- Nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente.
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Gestisce il patrimonio sociale dell'Associazione.
- Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione:
- La relazione annuale sulle attività svolte.
- Il bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario, in cui devono essere evidenziati i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

- Determina l'ammontare delle quote associative annuali e il termine ultimo per il loro versamento.
- Conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe a singoli consiglieri.
- Stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori.
- Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- Instaura rapporti di lavoro con il personale, determinandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- Propone all'Assemblea i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati.
- Delibera sulle azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro decadenza ai sensi dell'art. 6 dello statuto.

2.Partecipazione di soggetti esterni

Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni persone che abbiano interesse per particolari aspetti dell'attività dell'Associazione. Tali persone possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

3.Conflitto di interessi

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando si trovi in conflitto di interessi. Le deliberazioni adottate con il voto determinante di consiglieri in conflitto di interessi sono da considerarsi invalide. Il Consiglio deve prendere atto di ogni possibile situazione di conflitto, anche potenziale, e registrarla nei verbali.

4.Verballi delle riunioni

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato di volta in volta dal Consiglio stesso. I verbali devono essere conservati nel libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a disposizione degli associati che ne facciano richiesta, in conformità con le disposizioni di trasparenza previste dal Codice del Terzo Settore.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1.Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ne ha la responsabilità generale dell'amministrazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. In particolare, il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.
- È responsabile della conservazione della documentazione dell'Associazione, inclusa quella contabile.
- Ha l'uso della firma sociale per tutti gli atti che impegnano l'Associazione ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a rilasciare quietanze
- Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.
- Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

2.Il Vicepresidente

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendo tutte le funzioni e i poteri. La firma del Vicepresidente costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente nei confronti di terzi e pubblici uffici.

3.Poteri straordinari del Presidente

In casi di oggettiva necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti per fondati motivi, il Presidente ne assume la responsabilità personale.

4.Durata della carica

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati, convocata secondo le modalità previste dal presente statuto. La candidatura a Presidente può essere proposta da qualsiasi socio in regola con il pagamento della quota associativa, con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

Il Presidente rimane in carica per un periodo di quattro esercizi, salvo diversa durata stabilita al momento dell'elezione. Il Presidente può essere rieletto senza limitazioni di mandato.

ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

1. Nomina dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche in forma monocratica o collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile, e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2399 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti.

2. Compiti dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo vigila:

- Sull'osservanza della Legge e dello Statuto.
- Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili.
- Sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo funzionamento concreto.

3. Controllo contabile

L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Qualora non sia nominato un revisore legale dei conti separato, l'Organo di controllo assume anche questa funzione.

4. Monitoraggio delle finalità sociali

L'Organo di controllo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Nel caso in cui l'Associazione sia obbligata alla redazione del bilancio sociale, l'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. Potere di ispezione e controllo

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, anche individualmente:

- Procedere ad atti di ispezione e controllo.
- Richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifiche attività dell'Associazione.

6. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita la funzione di controllo contabile, e qualora l'Associazione superi i limiti previsti dalla Legge, deve essere nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In questo caso, il soggetto incaricato della revisione contabile è scelto dall'Assemblea.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Entrate dell'Associazione

Le risorse economiche con cui l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:

- Quote e contributi degli associati e dei simpatizzanti.
- I redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.
- Eredità, donazioni e legati.
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie.
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
- Erogazioni liberali da parte degli associati e di terzi.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, come feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Altre entrate compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

2. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che, a qualsiasi titolo, spettano o vengono in possesso dell'Associazione, per acquisti, lasciti, donazioni o altro.

Il patrimonio dell'Associazione, inclusi eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso, esclusione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Reinvestimento degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente statuto, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Intrasferibilità delle quote associative

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione e non dà diritto a restituzioni o rimborsi.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Predisposizione e approvazione del Bilancio d'Esercizio

Il Consiglio Direttivo è responsabile della predisposizione del Bilancio d'Esercizio dell'Associazione, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

3. Forma del Bilancio d'Esercizio

Il Bilancio d'Esercizio è redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

4. Deposito e consultazione del Bilancio

Il Bilancio d'Esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Ogni associato ha il diritto di prendere visione del Bilancio, previa richiesta.

ART. 16 - VOLONTARI

1. Attività dei volontari

I volontari, anche se non associati, sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

2. Gratuità e rimborsi

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari dell'attività stessa. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari o di altro tipo non conformi al principio di rimborso per spese effettive.

3. Rimborso spese

Il rimborso delle spese sostenute dai volontari è concesso solo se preventivamente autorizzato e documentato, in conformità alle modalità stabilite dall'Associazione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

4. Assicurazione dei volontari

L'Associazione è tenuta a assicurare i volontari contro:

- Gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.
- La responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati durante l'attività di volontariato.

Questa copertura assicurativa è obbligatoria e deve essere attivata in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – LAVORATORI**1. Prevalenza del volontariato**

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, in linea con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

2. Lavoratori autonomi e dipendenti

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o lavoro dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie.

Il ricorso a lavoratori autonomi o dipendenti è subordinato alla necessità di garantire il corretto funzionamento dell'Associazione e la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.

3. Limiti al numero dei lavoratori

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati dall'Associazione nell'attività non può essere superare i limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI**1. Obbligo di tenuta dei libri sociali**

L'Associazione è tenuta a mantenere aggiornati i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che contiene l'elenco aggiornato degli associati.
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dell'Organo stesso.

2. Diritto di accesso ai libri sociali

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti, a proprie spese, previa domanda scritta al Presidente. Il Presidente, entro 60 giorni dalla richiesta, garantisce l'accesso alla documentazione, assicurando che tale esame sia svolto in modo ordinato e conforme alle norme statutarie.

3. Modalità di consultazione

L'esame dei documenti deve avvenire nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali eventualmente presenti nei libri sociali. La visione dei libri deve avvenire alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo o, se nominato, dell'Organo di Controllo.

4. Responsabilità

Il Consiglio Direttivo assicura la corretta gestione, conservazione e aggiornamento dei libri sociali, garantendo l'accesso agli associati in conformità con le disposizioni del presente statuto e con le normative vigenti.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO

1. Delibera di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea convocata in forma straordinaria, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

2. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, secondo quanto stabilito dall'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.

3. Divieto di distribuzione del patrimonio

In nessun caso il patrimonio residuo, così come i beni, gli utili o le riserve, può essere distribuito agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto associativo.

ART. 20 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
11/11/2014 3 1869
Rec
Per
(E
IL DELEGATO
Gino
P. Forme di Adempimento